

(N. 2032-A)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Bilancio

e col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

Comunicata alla Presidenza il 6 dicembre 1951

Emissione di buoni del Tesoro novennali a premio, con scadenza 1° gennaio 1961

ONOREVOLI SENATORI. — Per provvedere agli immani disastri alluvionali verificatisi nelle varie regioni d'Italia, e non potendosi ovviamente attingere alle normali risorse del bilancio, si dovette pensare a qualche cespite straordinario.

Escuso per evidenti ragioni il ricorso a mezzi fiscali straordinari, non passibili fra l'altro di immediato realizzo, ed escluso naturalmente ogni mezzo inflazionistico, si presentò come mezzo il più efficace, anche sotto l'aspetto psicologico, visto l'unanime e ben può dirsi commovente plebiscito di solidarietà dato da tutta la Italia all'aiuto per le popolazioni delle zone infortunate, quello di un prestito offerto sotto l'emblema di un atto di civile e cristiana solidarietà, a vantaggiose condizioni per i sottoscrittori.

Il disegno di legge che il Governo presenta al nostro esame ed alla approvazione del Parlamento, risponde a codesti nobilissimi intenti ed alle necessità indilazionabili.

Si propone (articoli 1 e 2) la creazione e la emissione di Buoni novennali del Tesoro, a premio, fruttanti l'interesse del 5 per cento, emessi a 97,50. Ogni serie di 10 miliardi di lire concorre ai seguenti premi da sorteggiare nel novembre di ogni anno per tutta la durata del prestito:

- a) al primo numero estratto 10 milioni;
- b) ai quattro successivi numeri estratti: ciascuno, 5 milioni;
- c) ai venti numeri successivi estratti: ciascuno, 1 milione.

In totale 25 premi per complessive lire 50 milioni ad anno, per ogni serie.

Come per le precedenti analoghe emissioni (articolo 3) i titoli, gli interessi e i premi sono esenti da ogni imposta diretta reale presente e futura, dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore netto globale delle successioni: dalla imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atto fra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare: dalla imposta di mano morta. Tali benefici sono garantiti in modo assoluto.

Ma più che al vantaggio materiale della sottoscrizione, il popolo italiano guarderà alla grande opera di umana solidarietà alle quale viene chiamato, ed alla quale già ha dimostrato

di voler portare tale un contributo di immediata e spontanea generosità, da rendere superfluo ogni ulteriore richiamo ad onorare l'appello del Governo.

La relazione che accompagna il disegno di legge fa un quadro ampio delle necessità cui si intende provvedere: ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate, continuazione del previsto programma di bacini montani e di arginatura di fiumi, attuazione, nei limiti delle residuali possibilità (così scrive la relazione) delle altre iniziative per l'incremento della produzione.

Certamente tutti i suddescritti compiti sono necessari, e forse anche indilazionabili, essendo i disastri stessi la prova convincente che ad evitarsene la rinnovazione in futuro, bisogna provvedere ad opera di intelligente previdenza, se anche non di immediato riparo ai danni cagionati dai recenti disastri. Ma il loro soddisfacimento è condizionato dal gettito del prestito. Va tenuto presente che in pagamento dei dei buoni sottoscritti saranno accettati anche buoni ordinari del Tesoro, e le cedole con scadenza 1° gennaio 1952 dei seguenti titoli: Consolidato 3,50 per cento, Rendita 5 per cento, Redimibili 3,50 per cento 1934, e Ricostruzione 3,50 e 5 per cento. E quindi è presumibile che una non indifferente quota del prestito sarà coperta con tali mezzi, come avvenne nelle analoghe emissioni del 1949 e 1950. Queste, ed i precedenti prestiti 1945 e 1947 indicano altresì l'ampiezza dell'apporto di denaro sul quale in larga massima si può contare nella attuale emissione (1).

E pertanto, poichè il soddisfacimento delle imponenti necessità a cui il prestito è chiamato a provvedere, va commisurato alla quantità dei mezzi che si renderanno disponibili, sembra opportuno precisare fin d'ora che, di

(1) Il prestito di conversione dell'esercizio 1949-50 ha dato il seguente risultato:

Conversione buoni ordinari . . .	miliardi	200
» buoni novennali . . .	»	110
Totale . . .	miliardi	<u>310</u>

Il prestito dell'esercizio 1950-51 ha dato:

Conversione titoli	miliardi	48
Denaro fresco	»	67
Totale . . .	miliardi	<u>115</u>

fronte ad un programma di ricostruzione e di prevenzione quale accennato nella relazione del disegno, il gettito del prestito dovrà anzitutto serviré alle opere di maggiore urgenza e necessità. In tal senso viene precisato l'articolo 9. E le residuali possibilità, come del resto bene è detto nella relazione, potranno essere dedicate alle altre opere e necessità di minore urgenza.

Quanto più largo sarà il gettito del prestito, tanto maggiore sarà la zona delle ferite

che verrà rimarginata, tanto maggiore la quantità delle opere destinate a prevenire danni futuri, in complemento od in aggiunta al programma già in atto da tempo, in virtù di altri provvedimenti già deliberati dal Parlamento.

Tutto ciò premesso, la Commissione esprime il suo voto favorevole al disegno di legge, e ne raccomanda la approvazione.

BERTONE, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Sono autorizzate la creazione e l'emissione di buoni del Tesoro novennali a premi, con scadenza 1° gennaio 1961, nei tagli da determinarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

I buoni fruttano l'interesse annuo del 5 per cento pagabile in due semestralità posticipate al primo gennaio ed al primo luglio di ogni anno.

Art. 2.

I buoni del Tesoro novennali di cui al precedente articolo 1 concorrono, per ciascuna serie di 10 miliardi di lire, ai seguenti premi da sorteggiare entro il mese di novembre di ogni anno di durata dei buoni medesimi e pagabili dal primo gennaio successivo:

al primo numero estratto: lire dieci milioni;

ai quattro successivi numeri estratti, per ciascuno: lire cinque milioni;

ai venti successivi numeri estratti, per ciascuno: lire un milione.

In totale numero venticinque premi per complessive lire cinquanta milioni ad anno per ogni serie.

Art. 3.

I titoli, gli interessi e i premi relativi ai buoni poliennali di cui alla presente legge sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore netto globale delle successioni;

c) dalla imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare;

d) dalla imposta di manomorta.

Ai fini tutti di cui al presente articolo, i titoli sono esenti da obbligo di denuncia, nè possono

DISEGNO DI LEGGE
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE.

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

formare oggetto di accertamento di ufficio, e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per l'imposta di mano morta e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Art. 4.

L'emissione dei nuovi buoni ha luogo per pubblica sottoscrizione entro l'esercizio finanziario 1951-52, a partire dalla data e per la

Il collocamento è affidato ad un Consorzio promosso e presieduto dalla Banca d'Italia. durata da stabilire con decreti del Ministro per il tesoro.

Art. 5.

Il prezzo di emissione stabilito in lire 97,50 per ogni cento lire di capitale nominale.

In pagamento dei buoni sottoscritti sono accettati anche buoni del Tesoro ordinari al valore nominale diminuito del rateo di interesse, al rispettivo tasso dalla data di versamento alla scadenza.

Sono pure accettate, alle pari, come contante, le cedole con scadenza 1° gennaio 1952 relative ai seguenti titoli di debito pubblico: Consolidato 3,50 per cento, Rendita 5 per cento, Prestiti redimibili 3,50 per cento 1934 e 5 per cento 1936 e Prestiti della ricostruzione 3,50 per cento e 5 per cento.

All'atto della sottoscrizione è anticipato il pagamento della prima cedola di scadenza 1° luglio 1952 dei buoni sottoscritti.

Art. 6.

I buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premi, considerati nella presente legge, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico e sono emessi con l'osservanza delle disposizioni che regolano lo stesso Gran Libro, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge.

I buoni medesimi, al pari degli altri titoli di debito pubblico, sono accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamen-

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

tari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali, o, in genere, depositi a garanzia in titoli del debito pubblico o reinvestimenti di capitali in siffatti titoli.

I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi concessi alle rendite del debito pubblico.

I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data da cui sono pagabili.

Art. 7.

Tutti gli atti e documenti comunque relativi alle sottoscrizioni di cui alla presente legge, nonchè gli atti relativi alla costituzione del Consorzio per il collocamento dei nuovi titoli, i conti e la corrispondenza del Consorzio sono esenti da tassa di registro, di bollo e di concessione governativa.

Le spedizioni dei nuovi titoli di cui alla presente legge alle Sezioni di tesoreria provinciale e quelle dalle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di provincia alle filiali fuori dei capoluoghi medesimi, come pure quelle da una ad altra filiale della Banca d'Italia sono effettuate in esenzione dalle tasse postali; analoga agevolazione si applica per il trasferimento dei titoli presentati in sottoscrizione. Sono osservate, in ogni caso, le formalità da stabilirsi dal Ministro per il Tesoro d'intesa con il Ministro per le poste e telecomunicazioni.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da qualsiasi tassa e diritto spettanti all'Erario e ad altri enti.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro stabilirà ogni altra condizione e modalità della emissione di cui alla presente legge, ivi inclusi i conguagli di interesse al 5 per cento annuo, attivi e passivi per il periodo compreso tra la data di sottoscrizione e il 1° gennaio 1952, e la data e le modalità di estrazione e di pagamento dei premi; provvederà alla stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a detta emissione e per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio per il collocamento dei titoli, regolandone ogni condizione,

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

e fisserà le caratteristiche dei titoli, nonchè il limite della emissione in relazione ai risultati delle sottoscrizioni.

Art. 9.

I proventi netti dell'emissione dei buoni poliennali di cui al precedente articolo 1, sono versati in un fondo speciale di Tesoreria per opere pubbliche rese necessarie dalle alluvioni dell'anno 1951 e per opere destinate a promuovere lo sviluppo economico della Nazione ed una maggiore occupazione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero del tesoro per le esigenze relative all'emissione dei buoni del Tesoro novennali, di cui alla presente legge, e per il versamento a costituzione del predetto fondo.

Art. 10.

La presente legge entrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I proventi netti dell'emissione dei buoni poliennali di cui al precedente articolo 1, sono versati in un fondo speciale di Tesoreria da destinarsi con assoluta precedenza alle opere pubbliche rese necessarie dai nubifragi e dalle alluvioni dell'anno 1951 nonchè, per le residuali possibilità, ad opere destinate a promuovere lo sviluppo economico della Nazione ed una maggiore occupazione.

Identico.

Art. 10.

Identico.